

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA Protocollo Generale
08 AGO. 2016
Prot. 93523 Tit. I Cl. 03
Rep. Decreti n°. 2699

IL RETTORE

- Vista la l. 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 ed in particolare l'art. 18, comma 5;
- visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e ss.mm.ii.;
- visto il "Regolamento per il conferimento di borse di ricerca ai sensi dell'art. 18, comma 5, della legge 240/2010", emanato con D.R. n. 5 del 4 gennaio 2016;
- vista la nota del dirigente dell'Area della ricerca del 19 luglio 2016, prot. 85487, con la quale è stata proposta la modifica di alcune disposizioni regolamentari;
- vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 2 agosto 2016, con la quale, previo parere espresso dal Senato accademico il 26 luglio 2016, è stato modificato il suddetto regolamento;
- tutto ciò premesso;

DECRETA

Art. 1

Sono emanate le modifiche al "Regolamento per il conferimento di borse di ricerca ai sensi dell'art. 18, comma 5, della legge 240/2010", il cui testo modificato viene allegato al presente decreto, costituendone parte integrante.


Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo, unitamente al regolamento di cui al precedente art. 1, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Catania, 08/08/2016

IL RETTORE

Giacomo Pignataro, **Il Pro Rettore**
Prof. A. Gentile





RT





Regolamento per il conferimento di borse di ricerca ai sensi dell'art. 18, comma 5, della legge 240/2010.

**Art. 1
Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di conferimento delle borse di ricerca, al fine di favorire la partecipazione a gruppi e a progetti di ricerca e lo svolgimento delle attività di ricerca presso l'Università di Catania, nel rispetto dell'art. 18, comma 5, della legge 240/2010 e ss. mm. e ii.

2. Il presente regolamento si applica a borse di ricerca attivate anche su progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea, da altre istituzioni straniere, internazionali e sovranazionali, dal MIUR, dalla Regione ovvero da altri soggetti pubblici, qualora i relativi costi siano eleggibili e fatte salve le specifiche norme previste dai relativi bandi.

**Art. 2
Destinatari**

1. Le borse di ricerca di cui al presente regolamento sono destinate a soggetti che, alla data di scadenza del relativo bando, siano in possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento conseguito in Italia ovvero di titolo equivalente conseguito all'estero.

2. I titoli conseguiti all'estero dovranno essere, di norma, preventivamente riconosciuti in Italia secondo la procedura prevista dalla normativa vigente. L'equivalenza dei titoli conseguiti all'estero che non siano già stati riconosciuti in Italia verrà valutata, unicamente ai fini dell'ammissione del candidato, dalla commissione giudicatrice.

3. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o di specializzazione di area medica costituisce titolo preferenziale.

**Art. 3
Attivazione**

1. L'attivazione delle borse di ricerca avviene su proposta della struttura interessata ed è approvata dall'organo decisionale della stessa.

2. La proposta deve indicare:

- a) il programma, progetto e/o attività di ricerca dell'Ateneo che si intende realizzare e il relativo responsabile scientifico;
- b) il numero di borse di ricerca da bandire, la durata e l'importo;
- c) il titolo di studio ed eventuali competenze o requisiti specifici richiesti;
- d) il fondo su cui grava la borsa, che, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 18/2012, non può ricadere su finanziamenti statali vincolati per specifica destinazione.

Art. 4
Durata e importo

1. La durata delle borse di ricerca di cui al presente regolamento deve essere correlata alla durata dei progetti di ricerca a cui si riferiscono e alle esigenze dei laboratori di ricerca e degli stabulari e comunque non può eccedere di un anno la conclusione del progetto stesso.
2. L'importo annuo della borsa di ricerca non può essere inferiore a € 12.000,00 e non superiore a € 30.000,00, compresi oneri. Allorché la durata della borsa sia inferiore all'anno e comunque non inferiore ai tre mesi, l'importo è ridotto proporzionalmente.

Art. 5
Bando di selezione

1. I bandi per il conferimento delle borse di ricerca di cui al presente regolamento sono emanati a cadenza mensile dal rettore e resi pubblici sull'Albo on-line nonché sul sito web di Ateneo, per un periodo di norma non inferiore a 20 giorni.
2. I bandi devono contenere informazioni dettagliate sul numero delle borse da conferire, sull'importo stanziato e sulla durata; sul programma di ricerca da svolgere; sullo specifico titolo di studio, nonché eventuali competenze o requisiti specifici richiesti in relazione al programma di ricerca; sulla struttura che ha chiesto l'attivazione; sul termine di presentazione delle domande da parte dei candidati; sulle modalità di selezione; sulle specifiche funzioni e sui diritti e doveri del borsista.
3. Le strutture interessate devono pianificare le attività amministrative e/o contabili propedeutiche alla selezione e trasmettere all'area competente la relativa documentazione, corredata dagli atti deliberativi, entro i primi cinque giorni di ogni mese.
4. I relativi bandi sono emanati entro la fine dello stesso mese.

Art. 6
Commissione giudicatrice

1. Per il conferimento delle borse di ricerca è nominata, con delibera dell'organo decisionale della struttura interessata, una commissione giudicatrice, composta da tre docenti, di cui uno eventualmente designato dal soggetto finanziatore del progetto e/o programma di ricerca.
2. La commissione giudicatrice deve completare i propri lavori di norma entro 30 giorni dalla comunicazione dell'atto di nomina. Per comprovati motivi segnalati dal presidente della commissione, può essere concessa una proroga non superiore a 30 giorni per la conclusione dei lavori.

Art. 7
Selezione

1. Le borse di ricerca di cui al presente regolamento sono attribuite mediante pubblica selezione per titoli, eventualmente integrata da un colloquio; in questo secondo caso al colloquio deve essere riservato il 60% del punteggio complessivo.
2. La valutazione dei titoli professionali e culturali e dell'eventuale colloquio è diretta ad accertare l'attitudine del candidato a svolgere le attività connesse all'erogazione della borsa di ricerca.



Art. 8 Graduatoria

1. La valutazione della commissione è pubblica.
2. La graduatoria è emanata con decreto rettorale e pubblicata sull'Albo on-line e sul sito web di Ateneo.
3. L'attribuzione della borsa è condizionata all'accettazione da parte del vincitore della selezione.
4. La data di inizio delle attività di ricerca oggetto della borsa è comunicata dal responsabile scientifico alle aree e agli uffici competenti entro e non oltre 15 giorni dalla conclusione della procedura di selezione, anche al fine di consentire l'erogazione delle somme e la regolare imputazione al progetto/programma nell'ambito del quale esse devono essere eventualmente rendicontate.
5. Decadono dal diritto alla borsa coloro che non diano inizio, senza giustificato motivo, alle attività entro il termine indicato dal responsabile scientifico.
6. Le borse che si rendano disponibili ai sensi del comma precedente, ovvero dell'art. 9, comma 5, del presente regolamento, possono essere assegnate ai candidati risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria finale di merito, compatibilmente con la durata del programma di ricerca e con la permanenza dell'interesse alla prosecuzione dell'attività di ricerca per la struttura interessata, previa formale attestazione del responsabile scientifico.

Art. 9 Divieti ed obblighi del borsista

1. Le borse di ricerca di cui al presente regolamento non possono essere cumulate con altre borse a qualsiasi titolo conferite, né con assegni o sovvenzioni di analoga natura, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei borsisti.
2. Le borse di ricerca non possono essere cumulate con altre forme di retribuzione e/o emolumenti percepiti a qualsiasi titolo dal borsista.
3. A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre all'importo della borsa e ad eventuali sovvenzioni esterne previste dal bando, compensi che facciano carico a contributi o assegnazioni erogate con fondi di bilancio dell'Università.
4. Il borsista è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di ipotesi di cumulo e a comunicarne tempestivamente l'eventuale sopravvenienza.
5. Qualora il vincitore della borsa, dopo avere iniziato l'attività di ricerca, non la prosegua senza giustificato motivo regolarmente ed ininterrottamente, o si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze o, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, la borsa di ricerca può essere revocata con motivato decreto del rettore, su proposta del responsabile scientifico, udito l'interessato.
6. Gli assegnatari hanno l'obbligo di comunicare all'amministrazione il venir meno dei requisiti e delle condizioni previsti per il godimento della borsa; qualora gli assegnatari abbiano usufruito della



borsa in assenza delle condizioni previste dal presente regolamento, gli stessi hanno l'obbligo di restituire le somme indebitamente percepite.

7. Al termine del periodo di fruizione della borsa, o durante lo svolgimento delle attività di ricerca, il borsista può essere invitato a presentare relazioni dell'attività svolta.

Art. 10 **Corresponsione della borsa**

1. Il pagamento della borsa avverrà, secondo le modalità definite nel bando, previa attestazione del responsabile scientifico sul buon andamento dell'attività.

2. Compatibilmente con la durata del programma di ricerca e tenuto conto della durata della borsa di ricerca, il godimento della borsa può essere sospeso in via temporanea per comprovati motivi, su indicazione vincolante del responsabile scientifico.

3. La sospensione non può superare la metà della durata della borsa.

Art. 11 **Assicurazione**

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 5, lett. f), della l. 240/2010, sono a carico dell'Università gli oneri assicurativi sia per gli infortuni verificatisi durante il periodo di presenza presso le strutture universitarie ovvero presso strutture esterne presso le quali il borsista è stato previamente autorizzato dal responsabile scientifico a svolgere la propria attività, sia per la responsabilità civile verso terzi, eventualmente derivante dai danni a persone o cose provocati dal borsista.

Art. 12 **Norma finale**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel sito web di Ateneo.

